

Iniziativa popolare federale «Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti», presentata l'8 aprile 2014;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti», presentata l'8 aprile 2014, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Anita Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs SG
 2. Sami Chaaban, Guschastrasse, 9475 Sevelen SG
 3. Nabil Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs SG
 4. Doris Vetsch-Kehrer, Unterer Geriälsweg, 9472 Grabs SG
 5. Raphaela Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf SO
 6. Paul Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf SO
 7. Patrik Feusi, Amselweg 11, 8836 Bennau SZ
 8. Alban Wirthner, Stansstaderstrasse 33, 6370 Stans NW

¹ RS 161.1
² RS 161.11
³ RS 311.0

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee Zentralregister, Casella postale 514, 9471 Buchs SG, e pubblicata nel Foglio federale del 29 aprile 2014.

15 aprile 2014

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Iniziativa popolare federale
«Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali
sessuomani o violenti»**

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 123^{d5} Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati

¹ È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.

² Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.

³ Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.

⁴ I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi.

⁵ I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.

⁴ RS 101

⁵ Un articolo 123c Cost. è proposto anche da un'altra iniziativa popolare. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

